ALLEGATO ALLE CONDIZIONI GENERALI

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO CON FUNZIONI, OVE APPLICABILE, DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, "**Regolamento**"), il Cliente (di seguito, la "**Società**" o il "**Titolare**" o il "**Cliente**"), i cui dati sono indicati all'interno del modulo d'ordine sottoscritto dalle Parti (di seguito, il "Modulo d'Ordine),

considerato che:

1) la Società e **R&D Communication S.r.l.**, con sede legale in Verona, Via dei Castagni n. 9, C.F. e P.IVA 03269830232 (di seguito, il "**Fornitore**" e, congiuntamente alla Società, le "**Parti**") hanno stipulato un contratto, avente ad oggetto la fornitura dei servizi indicati all'interno del Modulo d'Ordine, di cui il presente atto di nomina costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito, il "**Contratto**");
2) ove previsto in base alle Condizioni Particolari, la Società agisce in qualità di Titolare del Trattamento con riferimento ai dati trattati al fine di dare esecuzione al Contratto e indicati più precisamente all'Allegato 1 (di seguito, i "**Dati Personali**") e, ove applicabile in base alla Normativa Applicabile, a seconda degli specifici servizi che il Cliente ha affidato al Fornitore, intende affidare in *outsourcing* le attività inerenti le funzioni di Amministratore di Sistema (come di seguito specificate);
3) ex art. 28 del Regolamento, il Responsabile è designato dal Titolare del Trattamento facoltativamente e, se designato, è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
4) i compiti affidati al Responsabile del Trattamento devono essere analiticamente specificati per iscritto ed il Responsabile del Trattamento deve attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle stesse;
5) la Società ha verificato che il Fornitore, in virtù della propria esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, così come richiesto dalla Normativa Applicabile (come di seguito definita);
6) è intenzione della Società, in qualità di Titolare del Trattamento, procedere alla nomina del Fornitore a Responsabile del Trattamento con funzioni di Amministratore di Sistema, il quale intende accettare.

Tutto ciò premesso, con il presente atto la Società

Nomina

il Fornitore quale Responsabile del Trattamento, nonché, ove applicabile in base alla Normativa Applicabile, a seconda degli specifici servizi che il Cliente ha affidato al Fornitore, con funzione di Amministratore di Sistema (con le funzioni specificatamente indicate nell'Allegato 2) per i trattamenti di Dati Personali da effettuarsi ai sensi del Contratto, secondo le modalità e nei limiti di seguito specificati.

1. Definizioni

Nel presente atto di nomina (di seguito, l'"**Atto**") i termini la cui prima lettera è scritta in carattere maiuscolo – ad eccezione di quelli definiti nel presente Atto - hanno lo stesso significato loro attribuito dalla Normativa Applicabile. I seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
"**Amministratore di Sistema**", il soggetto preposto a specifiche attività da svolgersi sui sistemi operativi del Titolare ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito, "**Provvedimento**");
"**Data Breach**", una qualsivoglia violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e che possa provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata;
"**Misure di Sicurezza**" sono le misure intese a proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale o dalla perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato, come previste all'art. 32 del Regolamento e tutte le ulteriori misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento posto in essere, come del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Queste

misure dovranno includere, ove possibile: (i) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; (ii) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; (iii) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di Data Breach; (iv) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
"**Normativa Applicabile**" il Regolamento, il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile al Trattamento effettuato ai sensi del presente Atto, già in vigore o che entrerà in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del presente Atto, ivi compreso il Provvedimento e tutti gli altri provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e/o di altra Autorità di Controllo competente emanati in attuazione della Normativa Applicabile;
"**Sub-Fornitori**", le persone fisiche o giuridiche che prestano la propria attività in favore del Fornitore trattando Dati Personali di titolarità della Società.

2. Obblighi delle Parti

2.1 Obblighi del Fornitore

2.1.1 Finalità del trattamento

Con la sottoscrizione del presente Atto, il Fornitore si impegna a:

i. trattare i Dati Personali al fine esclusivo di dare esecuzione al Contratto e nei limiti di quanto disposto dallo stesso, attenendosi strettamente alle istruzioni impartite dalla Società;
ii. trattare esclusivamente quei Dati Personali che sono strettamente necessari per dare corretta e piena esecuzione al Contratto o per adempiere ad obblighi di legge;
iii. fare in modo che i propri dipendenti e Sub-Fornitori abbiano accesso a e trattino esclusivamente quei Dati Personali che sono strettamente necessari per dare corretta e piena esecuzione al Contratto o per adempiere ad obblighi di legge;
iv. trattare i Dati Personali in modo lecito, secondo correttezza ed in piena osservanza della Normativa Applicabile;
v. informare la Società, senza ingiustificato ritardo, di una violazione di sicurezza dei Dati Personali.

Inoltre, in caso di nomina del Fornitore quale Amministratore di Sistema, il Fornitore si impegna altresì a:

vi. ai sensi del Provvedimento, redigere, mantenere aggiornato e mettere a disposizione della Società, l'elenco delle persone fisiche svolgenti l'attività di Amministratore di Sistema, ivi inclusi i loro estremi identificativi, con la specificazione delle funzioni ad essi attribuite. L'elenco aggiornato alla data di firma del presente Atto è reperibile all'interno dell'Allegato 1;
vii. adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici;

Fermo restando quanto altrove previsto, in relazione alle attività di Amministratore di Sistema eventualmente svolte dal Fornitore per conto della Società, il Fornitore si impegna inoltre ad assistere la Società, laddove necessario:

i. nel garantire il rispetto della sicurezza del Trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.
ii. nella notifica di un Data Breach all'Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 33 del Regolamento;
iii. nella comunicazione di un Data Breach all'Interessato ai sensi dell'art. 34 del Regolamento;
iv. nella realizzazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e nell'eventuale consultazione preventiva dell'autorità di controllo ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento.

2.1.2 Misure di Sicurezza

Il Fornitore si impegna ad implementare correttamente le Misure di Sicurezza ed ogni altra misura di sicurezza prescritta dalla Normativa Applicabile, tenuto anche conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione.
Il Fornitore, anche sulla base delle nuove soluzioni rese disponibili dal progresso tecnico e tecnologico, tenendo in considerazione la natura dei dati e le caratteristiche dei trattamenti da effettuare, si impegna ad implementare le Misure di Sicurezza in modo da minimizzare possibili rischi di distruzione o perdita volontaria o accidentale dei Dati Personali, accesso non autorizzato o trattamento in violazione di legge.
In caso di Data Breach, nonché di ogni altra circostanza che possa comportare una qualsiasi violazione della Normativa Applicabile, il Fornitore dovrà informare la Società, fornendo ogni informazione utile per ricostruire l'accaduto nonché, d'intesa con la Società, dovrà attivarsi per implementare eventuali misure per minimizzare i rischi di qualsivoglia natura. In ogni caso, il Fornitore dovrà tenere un registro dei Data Breach delle possibili violazioni della Normativa Applicabile, che dovrà essere esibito alla Società a richiesta scritta di quest'ultima. Resta fermo quanto previsto altrove nel presente Atto.

2.1.3 Autorizzati al trattamento

Il Fornitore si impegna a:

i. istruire, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, le persone fisiche preposte alle operazioni di trattamento (di seguito, "**Autorizzati**"), scegliendoli tra i propri dipendenti che per esperienza, capacità e formazione sono idonei ad assicurare il rispetto della Normativa Applicabile;

ii. impartire agli Autorizzati dettagliate istruzioni operative concernenti le modalità di esecuzione dei Trattamenti loro affidati nonché vigilare scrupolosamente sull'esatto adempimento, da parte degli stessi, delle istruzioni ricevute;
iii. implementare Misure di Sicurezza atte a far sì che ciascun Autorizzato possa avere accesso esclusivamente ai Dati Personali che possono essere trattati in base al proprio profilo di autorizzazione.

2.1.4 Diritti degli Interessati

Il Fornitore dovrà garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti agli Interessati dalla Normativa Applicabile, impegnandosi a notificare per iscritto e senza ritardo alla Società qualsivoglia richiesta di esercizio di tali diritti formulata da uno degli Interessati, allegando altresì una copia della richiesta.
Il Fornitore si impegna a collaborare con la Società per garantire che le richieste di esercizio dei diritti suddetti siano soddisfatte entro i tempi e secondo le modalità di legge e, più in generale, per assicurare il pieno rispetto della Normativa Applicabile.

2.1.5 Comunicazione e trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Il Fornitore non potrà esercitare un controllo autonomo sui Dati Personali e si impegna ad astenersi dal diffondere o comunicare detti Dati Personali a terze parti, salvo se espressamente previsto dal Contratto o autorizzato dalla Società per iscritto, ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'informativa resa agli Interessati e dei consensi da questi eventualmente espressi alla Società in relazione alle diverse finalità di trattamento.
In caso di trasferimento dei Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), il Fornitore si impegna affinché tale trasferimento avvenga nel rispetto delle garanzie di cui al Capo V del Regolamento.

2.1.6 Sub-fornitura

A mezzo del presente Atto, la Società conferisce autorizzazione scritta generale al Fornitore, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del Regolamento, a ricorrere a Sub-Fornitori i cui servizi risultino funzionali all'esecuzione del Contratto.
Qualora il Fornitore intenda affidare ad un Sub-Fornitore in tutto o in parte l'esecuzione del Contratto, e ciò sia consentito dal Contratto, dovrà nominare il Sub-Fornitore con un atto di nomina sostanzialmente equivalente al presente Atto.
Su richiesta della Società, il Fornitore si impegna a (i) fornire la lista dei soggetti tra i quali individuerà uno o più Sub-Fornitori e/o (ii) ad informare la Società delle eventuali aggiunte o sostituzioni.
In tali ultimi casi, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione concernente la lista e/o un'eventuale aggiunta o sostituzione, la Società avrà la facoltà di opporsi alla nomina di uno o più dei soggetti presenti nella lista e/o alle aggiunte o sostituzioni, motivatamente e per iscritto.
Nel caso di opposizione della Società, le Parti, se del caso richiesto dal Fornitore, negozieranno in buona fede una sostituzione e, ove le Parti non trovino un accordo circa la suddetta sostituzione entro 10 (dieci) giorni, le Parti avranno il diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato.

2.2 Obblighi della Società

2.2.1 Principi del trattamento

La Società dichiara e garantisce di aver implementato, e di mantenere costantemente, tutte le misure tecniche e organizzative adeguate e necessarie al fine di garantire la protezione dei Dati Personali e di rispettare i requisiti e i principi previsti dalla Normativa Applicabile (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il principio della "*limitazione della conservazione*" dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento), impegnandosi se del caso occorresse a fornire tempestive istruzioni per iscritto al Fornitore.

2.2.2 Modalità di raccolta dei Dati Personali

La Società dichiara e garantisce che qualsivoglia modalità di raccolta dei Dati Personali trattati ai sensi del presente Atto:
i. avrà luogo a seguito della presentazione agli Interessati, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi degli artt. 13 e/o 14 del Regolamento, di un'informativa privacy chiara, semplice da comprendere ma al contempo completa e conforme al Regolamento, facilmente fruibile dagli Interessati e che individui le modalità di raccolta e di utilizzo delle informazioni ottenute;
ii. offre agli Interessati la possibilità di restare esclusi da tale raccolta e trattamento di tali informazioni;
iii. prevede, quando necessario, l'ottenimento di tutti i consensi degli Interessati, cui i Dati Personali si riferiscono, come richiesto dal Regolamento.

2.2.3 Base giuridica

Considerato quanto al precedente paragrafo, in particolare la Società garantisce espressamente che farà in modo che:
i. gli Interessati rilascino alla Società, ove applicabile, il consenso al Trattamento dei propri Dati Personali attraverso una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile, per ogni finalità di cui ai Trattamenti oggetto del presente Atto;

ii. i Dati Personali sono o saranno raccolti in ogni caso ai sensi di una idonea base giuridica, oltre che secondo correttezza e liceità e per fini corrispondenti a quelli per cui vengono trattati ai sensi del presente Atto.

3. Audit

Il Fornitore prende atto del fatto che, in osservanza dell'art. 28 del Regolamento, la Società potrà valutare periodicamente le attività svolte, al fine di verificare il rispetto delle misure organizzative, tecniche e di sicurezza prescritte dalla Normativa Applicabile o impartite dalla Società.
La Società avrà inoltre il diritto di accedere, direttamente o per il tramite di terzi auditor (opportunamente vincolati da idonei obblighi di riservatezza) non più di una volta l'anno, salvo casi di straordinaria necessità ed urgenza, ad uffici, computer e altri sistemi informatici/documenti del Fornitore e/o dei propri Sub-Fornitori (ove possibile, in conformità con gli accordi con i Sub-Fornitori), laddove ciò sia ritenuto necessario per verificare che il Fornitore o il proprio Sub-Fornitore agisca in osservanza degli obblighi pattuiti in virtù del presente Atto.
In caso di accesso ai locali del Fornitore o del Sub-Fornitore da parte della Società, questa sarà tenuta a dare al Fornitore un preavviso scritto di almeno 7 (sette) giorni lavorativi e l'attività di verifica dovrà svolgersi senza ostacolare l'attività del Fornitore e degli altri clienti del Fornitore.
La Società riconosce ed accetta espressamente che gli eventuali costi di qualsivoglia verifica di cui al presente articolo saranno a proprio esclusivo carico.
Nulla di quanto disposto dal presente Atto presuppone il consenso del Fornitore alla divulgazione alla Società, nonché l'accesso della Società a:

i. dati interni contabili o finanziari del Fornitore;
ii. segreti industriali del Fornitore;
iii. informazioni che, sulla base di ragionevoli opposizioni presentate dal Fornitore, potrebbero: (A) compromettere la sicurezza di sistemi o uffici del Fornitore; o (B) comportare la violazione degli obblighi del Fornitore di cui alla Normativa Applicabile o degli obblighi di questo in materia di sicurezza e/o riservatezza nei confronti della Società o di terzi; oppure
iv. informazioni a cui la Società (o eventuali revisori esterni da questa nominati) cerchino di accedere per ragioni estranee al dovere di buona fede nell'adempimento degli obblighi della Società di cui alla Normativa Applicabile.

4. Dichiarazioni e garanzie del Fornitore

Il Fornitore dichiara e garantisce di essere a conoscenza degli obblighi assunti ai sensi della Normativa Applicabile per effetto dell'Atto, nonché di avere la necessaria esperienza, capacità e professionalità per svolgere tale funzione.
Il Fornitore dichiara che il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è: Shibumi S.r.l., nella persona designata di Anna Maria Lorito, contattabile all'indirizzo e-mail dpo@rdcom.com.

5. Corrispettivo

Fermo restando quanto previsto dal Contratto, il Fornitore svolgerà la propria attività di Responsabile con funzione di Amministratore di Sistema senza alcun corrispettivo, salvo diverso accordo scritto con la Società.

6. Durata

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di validità del Contratto e rimarrà in vigore fino alla data di cessazione del Contratto, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.
In qualunque caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, il Fornitore provvederà a cancellare i Dati Personali in proprio possesso, dandone conferma scritta alla Società senza ritardo, salvo che la conservazione dei dati sia richiesta dalla legge. Su richiesta ed a discrezione totale della Società, il Fornitore dovrà in alternativa restituire alla Società i Dati Personali in proprio possesso, procedendo alla cancellazione di eventuali copie degli stessi, salvo che la conservazione dei dati sia richiesta dalla legge.

7. Comunicazioni

Le Parti concordano che tutte le comunicazioni relative al presente Atto dovranno avvenire attraverso i canali di comunicazione indicati nel Modulo d'Ordine.

Il Titolare del Trattamento
Il Cliente

Per Conferma e Accettazione:
Il Responsabile del Trattamento
R&D Communication S.r.l.

ALLEGATO 1
Descrizione del trattamento

Soggetti Interessati
I Dati Personali trattati riguardano le seguenti categorie di Interessati:

Inserire una "x" in corrispondenza delle categorie di interessati i cui dati personali sono oggetto di trattamento:	
x	Utenti dei servizi offerti dal Titolare

Categorie di dati

Inserire una "x" in corrispondenza delle categorie di dati trattati:	
x	dati identificativi (quali nome, cognome)
x	dati di contatto (quali indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono)
x	ulteriori dati degli Utenti, a seconda dello specifico servizio affidato dal Cliente al Fornitore
x	dati raccolti per il tramite di tracking pixel inseriti nelle DEM inviate per conto del Titolare

Categorie particolari di dati/dati relativi a condanne penali e reati (se del caso)

Inserire una "x" in corrispondenza delle categorie di dati particolari trattati o indicare che non è effettuato un trattamento di tali dati:	
	origine etnica e razziale
	opinioni politiche
	convinzioni religiose o filosofiche
	appartenenza a sindacati
	dati genetici
	dati biometrici al fine di identificare una persona in modo univoco
	dati relativi alla salute
	dati relativi alla vita sessuale
	dati relativi all'orientamento sessuale
	dati personali inerenti a reati, condanne penali e relative misure di sicurezza
x	non è previsto il trattamento di categorie particolari di dati e/o di dati relativi a condanne penale e reati

Natura del trattamento
Il trattamento consiste nell'espletamento per conto del Titolare delle operazioni di seguito indicate:

☒raccolta ☒registrazione ☒organizzazione ☒strutturazione ☒conservazione ☒adattamento o modifica ☒estrazione ☒consultazione ☒uso ☒comunicazione (mediante trasmissione, diffusione o messa a disposizione) ☒raffronto o interconnessione ☒limitazione ☒cancellazione ☒distruzione

Su richiesta del Cliente, il Fornitore si impegna a fornire un elenco delle persone fisiche svolgenti l'attività di Amministratore di Sistema, ivi inclusi i loro estremi identificativi, con la specificazione delle funzioni ad essi attribuite.

Il Titolare del Trattamento
Il Cliente

Il Responsabile del Trattamento
R&D Communication S.r.l.

ALLEGATO 2

Elencazione analitica dei compiti e degli ambiti di operatività consentiti al Fornitore

- Verificare costantemente l'applicazione e il buon funzionamento delle Misure di Sicurezza per il trattamento dei Dati Personali, provvedendo senza indugio agli adeguamenti eventualmente necessari, direttamente ove possibile, ovvero informando la Società di provvedere all'adeguamento;

- Suggerire alla Società l'adozione e l'aggiornamento delle più ampie Misure di Sicurezza atte a realizzare quanto richiesto dalla Normativa Applicabile;

- Assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso;

- Predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei Dati Personali, delle credenziali e delle applicazioni;

- Custodire, gestire e conservare i supporti utilizzati per le copie di sicurezza;

- Individuare, nominare e incaricare per iscritto, uno o più incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici e delle copie di sicurezza

- Predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte del Fornitore nel suo ruolo di Amministratore di Sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.